

REGOLAMENTO (CEE) N. 1982/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1992

relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del riso, per le importazioni in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nella seconda tappa dell'adesione del Portogallo (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 1715/91 (**), prevede che detto meccanismo si applichi durante tale fase secondo le condizioni previste agli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione;

considerando che l'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione prevede la fissazione di un quantitativo indicativo in funzione delle importazioni tradizionali in Portogallo e tenendo conto di una graduale apertura del mercato portoghese; che è opportuno stabilire un quantitativo indicativo al mese per agevolare lo smaltimento della produzione portoghese; che tuttavia è opportuno precisare, nell'ambito del quantitativo totale, il quantitativo indicativo di prodotti di cui al codice NC 1006 30;

considerando che è opportuno fissare il quantitativo indicativo in equivalente riso semigreggio; che occorre precisare che i tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (**), si applicano per la conversione in tonnellate di equivalente riso semigreggio ai titoli MCS rilasciati;

considerando che, per evitare richieste speculative di titoli MCS, la durata di validità degli stessi deve essere limitata a un periodo relativamente breve e sufficiente per realizzare le operazioni di importazione in condizioni normali; che il rispetto dell'impegno del titolare del titolo MCS può

essere assicurato mediante la costituzione di una cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti di cui al punto 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3659/90.

Articolo 2

1. Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione è fissato a 110 400 t di equivalente riso semigreggio per la campagna 1992/1993.

2. Nel quadro del quantitativo di cui al paragrafo 1, il quantitativo indicativo dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 è fissato al 25 %.

3. I tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE si applicano ai quantitativi ai quali si riferiscono i titoli MCS per la contabilizzazione in termini di riso equivalente semigreggio.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 sono ripartiti in parti uguali per ogni mese appartenente al periodo di cui all'articolo 2, punto 1, quantitativi non attribuiti nel corso di un dato mese sono riportati al mese successivo.

Articolo 4

1. I titoli MCS per il riso sono validi dal giorno in cui sono rilasciati fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del loro rilascio.

2. La richiesta di certificati deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di 10 ecu/t.

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° settembre 1992.

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(**) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(*) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

(**) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 17.

(*) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(**) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.